



# Città di Castelvetro

## Selinunte

### II° Settore - Servizi Tecnici

4° Servizio – Sviluppo dell'Economia – S.U.A.P.E., Servizi di Edilizia  
Privata, Protezione Civile ed Edilizia Pericolante  
U.O. – Attività Economiche ed Agricole

#### Provvedimento N° 53 del 13.12.2017

All'impresa [REDACTED]  
[REDACTED]  
**91022 Castelvetro (TP)**

**OGGETTO:** Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività per rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA e avvio del procedimento finalizzato all'annullamento degli effetti. - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.-

#### Il Dirigente

**Vista** la SCIA telematica presentata al protocollo SUAP al n. 2657/SUPRO in data 07.07.2017 dal sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e res. a [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] in qualità di titolare impresa richiedente omonima (P.iva [REDACTED]), per l'aggiornamento della registrazione sanitaria ai sensi dell'aert. 6 del Regolamento (CE) 852/2004, per variazione della sede legale e trasferimento della sede operativa dalla Via Certa alla c.da Rampante Favara, dell'attività commerciale di deposito e vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, nella quale viene inserita l'attività industriale di confezionamento di zucchero in bustine;

**Visto** che dall'istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base del procedimento presentato è stata rilevata la carenza dei sottoelencati requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento della sopraccitata attività commerciale:

- Destinazione d'uso dell'immobile (D/7-opificio) non afferente all'attività che si intende trasferire;
- Errato inserimento della nuova attività industriale, di confezionamento zucchero, nella notifica sanitaria di variazioni;

**N.B.:** si fa rilevare che l'istanza non può essere accolta dal momento che, il comune non ha un piano commerciale esecutivo (approvato con delibera di C.C. 18/2011 è non sottoposto alla prescritta valutazione ambientale strategica né adottata apposita variante al piano regolatore generale in violazione delle norme dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana dell'11.07.2000), conseguentemente le concessioni edilizie per le grandi strutture di vendita, rilasciate dall'ente a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, non risultano conformi a legge;

**Ritenuto** non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle normative vigenti in quanto:

- Mancante dei presupposti oggettivi riferiti al locale privo di destinazione d'uso afferente l'attività commerciale che si intende trasferire;

**Vista** la Concessione Edilizia n.9 del 06/09/2016 relativa ad un opificio destinato ad elaiopolio;

**Visto** l'articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, l'emissione di un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;

**Vista** la Legge 241/90 e s.m.i.

**Visto** il DPR 380/2001 e s.m.i.

**Vista** la Legge 133/2008 e s.m.i.

**Vista** la Legge 122/2010 e s.m.i.

**Visto** il DPR 160/2010

**Vista** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29.09.2017 di delega funzioni dirigenziali;

#### **DISPONE**

il divieto immediato di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematica presentata, protocollo SUAP in data 07.07.2017 n. 2657/SUPRO, dall'impresa in premessa indicata, per il trasferimento dell'attività commerciale di deposito e vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, ed inserimento della nuova attività industriale di confezionamento di zucchero, dai locali siti in Via Certa ad i locali industriali di c.da Rampante Favara snc (f. 56 part. 489 sub. 3), per tutte le motivazioni indicate in premessa.

Contestualmente si da avvio al procedimento amministrativo volto all'annullamento definitivo degli effetti della suddetta SCIA ai sensi dell'articolo 7 e segg. della Legge 241/1990 ss.mm.ii.

A tal riguardo si da termine di 15 giorni per presentare memorie e/o scritti difensivi che saranno valutati da questa Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 241/1990 ss.mm.ii. si forniscono le seguenti

indicazioni:

- L'Ufficio Comunale competente: Sportello Unico Attività Produttive;
- Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gioacchino Angileri.

I termini di conclusione del procedimento sono fissati in 120 giorni dalla notifica della presente anche qualora non venissero presentate le osservazioni/controdeduzioni richieste.

**Il presente provvedimento, ai fine dell'adozione degli atti conseguenziali al presente, sarà trasmesso per quanto di competenza a:**

- **Commissione Straordinaria** – Sede;
- **Polizia Municipale** – Sede;
- **Azienda Sanitaria Provinciale, SIAN** – Castelvetro;
- **C.C.I.A.A.** – Trapani.

**L'Ufficio Messi, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto.**

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.-

*(geom. G. Angileri)*

**Il Dirigente del Settore**

*(Dott. Andrea Antonino DI COMO)*

